



PROVINCIA
DI BRESCIA

SETTORE AMBIENTE
ATTIVITA' ESTRATTIVE
RIFIUTI ED ENERGIA

Via Milano, 13
25126 Brescia

Telefono
030/37.49.592

Fax
030/37.49.588

RIFIUTI

115
19 DIC. 2008
Brescia,
Al Comune di
25032 Chiari (Bs)
ECOLOGIA
RIFIUTI
GHILARD
SERVIZI
SINDAC
MOLETTI

Raccomandata A.R.

Al Comune di
25032 Chiari (Bs)

29.12.08
INGRESSO, N. 34467

P.G.-0160016 /08
LM/sp

OGGETTO: Trasmissione provvedimento.

In allegato alla presente si trasmette originale dell'atto dirigenziale n. 4699 del 18/12/2008 avente ad oggetto: "Comune di Chiari, con sede in piazza Martiri della Libertà, a Chiari (BS). Rinnovo dell'autorizzazione alla gestione delle operazioni di messa in riserva (R13), di rifiuti urbani pericolosi, non pericolosi e speciali non pericolosi, il deposito preliminare (D15), di rifiuti urbani non pericolosi e speciali non pericolosi e approvazione del progetto per adeguare l'impianto di trattamento acque dell' isola ecologica, ubicata in via Silvio Pellico n.36, nel comune di Chiari. Artt. -210 e art. 208 del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i..

Il Comune in indirizzo è invitato a voler prestare una garanzia finanziaria a favore della Provincia di Brescia secondo quanto disposto nel provvedimento di cui sopra.

Distinti saluti

Il Funzionario
Loredana Massi

030712011

90-11.123
199.

PROVINCIA DI BRESCIA

Registro atti dirigenziali - progressivo N. **4699**

AREA AMBIENTE

SETTORE AMBIENTE ATTIVITA' ESTRATTIVE RIFIUTI ED ENERGIA

UFFICIO RIFIUTI

OGGETTO: Comune di Chiari, con sede in piazza Martiri della Libertà, a Chiari (BS).
Rinnovo dell'autorizzazione alla gestione delle operazioni di messa in riserva (R13), di rifiuti urbani pericolosi, non pericolosi e speciali non pericolosi, il deposito preliminare (D15), di rifiuti urbani non pericolosi e speciali non pericolosi e approvazione del progetto per adeguare l'impianto di trattamento acque dell' isola ecologica, ubicata in via Silvio Pellico n.36, nel comune di Chiari.
Artt. - 210 e art. 208 del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i..

IL DIRETTORE
(Dott. Riccardo M. Davini)

Richiamati:

- il decreto del Presidente della Provincia n. 24 del 18.01.2008 di conferimento al sottoscritto dell'incarico di coordinamento e direzione dell'Arca Ambiente e di direzione del Servizio Aria e Rumore, del Settore Raccordo delle Funzioni di Sviluppo Territoriale e del Settore Ambiente, Attività Estrattive, Rifiuti ed Energia;
- il T.U.E.L. approvato con D. lgs. n. 267 del 18/08/00, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

Visti:

- il d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- la d.d.g. della Regione Lombardia 7 gennaio 1998 n. 36;
- legge regionale n. 26 del 12/12/2003 e s.m.i.;
- la d.g.r. n. 7/19461 del 19 novembre 2004;
- il Decreto Legislativo n. 151 del 25/07/2005;
- la d.g.r. n. 8/6581 del 13/02/2008;
- i reg. reg. n. 3 e 4 del 24/03/2006;
- il Piano provinciale di organizzazione dei servizi di smaltimento rifiuti solidi urbani ed assimilabili della Provincia di Brescia, approvato con D.C.P. n. 1-12 R.V. del 28/01/1994 e successivamente con D.C.R. n. 1343 del 21/02/1995;

Premesso che, il comune di Chiari, con sede legale in piazza Martiri della Libertà a Chiari, con nota registrata al P.G. Provinciale il 23/09/2008 con n. 0120918, ha presentato domanda di rinnovo dell'autorizzazione alla gestione della isola ecologica, per la raccolta differenziata dei rifiuti, ubicata in via Silvio Pellico n.36, nel Comune di Chiari;





Richiamato l'Atto Dirigenziale n. 2390 del 01/10/2003 avente ad oggetto: "D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni e L.R. 21/93. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di un'isola ecologica comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti, a servizio del Comune di Chiari (BS), ubicata in zona P.I.P. mapp. 31 p. fg. 22";

Considerato che la nuova istanza riguarda:

- il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione della isola ecologica;
- la realizzazione delle opere per adeguare l'impianto di trattamento acque;

Viste e richiamate ad ogni effetto le risultanze della Conferenza di Servizi tenutasi il 18/11/2008 (in atti), nella quale gli enti presenti hanno espresso parere favorevole al rinnovo con prescrizioni;

Considerato che il Comune di Chiari, con nota del 10/12/2008, registrata al P.G. Provinciale con n. 157399 del 15/12/2008 ha trasmesso la documentazione richiesta in sede di conferenza;

Vista la relazione istruttoria del competente ufficio del Settore Ambiente- Attività Estrattive- Rifiuti ed Energia (in atti), dalla quale risulta che:

- le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi dei rifiuti trattati, sono riportate nell'allegato A che è parte integrante del presente provvedimento;
- l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, fermo restando le prescrizioni riportate nell'allegato A soprarichiamato;

Determinato secondo gli importi della d.g.r. n. 7/19461 del 19/11/2004:

€ 18.191,92 (diciottomilacentonovantuno/92) l'ammontare della garanzia finanziaria che il Comune deve prestare a favore della Provincia di Brescia, per la isola ecologica, relativa a:

- messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi mc. 410,00 x 176,62 = € 7.241,42 (riduzione al 10% in quanto i rifiuti vengono avviati al recupero entro sei mesi);
- messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi mc. 60,00 x 353,25 = € 2.119,50 (riduzione al 10% in quanto i rifiuti vengono avviati al recupero entro sei mesi);
- deposito preliminare (D 15) di rifiuti non pericolosi mc. 50,00 x 176,62 = € 8.831,00;

Stabilito che la garanzia finanziaria per la isola ecologica, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, deve essere prestata a pena di revoca dell'autorizzazione, previa diffida, entro 30 g.g dalla data di comunicazione del presente atto, e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

Vista la proposta del responsabile del procedimento;

Ritenuto, in relazione agli esiti sopra specificati, di poter rilasciare l'autorizzazione di rinnovo alla gestione delle operazioni di messa in riserva (R13), di rifiuti urbani pericolosi, non pericolosi e speciali non pericolosi e il deposito preliminare (D15), di rifiuti urbani e speciali non pericolosi ed approvazione del progetto per adeguare l'impianto di trattamento acque, dell'isola ecologica sita in via Silvio Pellico n. 36, nel comune di Chiari, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A e della planimetria allegata, che sono parte integrante del presente provvedimento;

DISPONE

1. di rinnovare, al Comune di Chiari, l'autorizzazione alla gestione delle operazioni di messa in riserva (R13), di rifiuti urbani pericolosi, non pericolosi e speciali non pericolosi, il deposito preliminare (D15), di rifiuti urbani non pericolosi e speciali non pericolosi ed approvazione del progetto per adeguare l'impianto di trattamento acque dell'isola ecologica ubicata in via Silvio Pellico n. 36, nel comune di Chiari, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A e secondo quanto rappresentato nella planimetria allegata, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di confermare integralmente, per quanto non modificato ed in contrasto con il presente provvedimento, il contenuto e le prescrizioni delle autorizzazioni precedenti;



3. di far presente che, in base al 12° comma dell'art 208 del d.lgs. n. 152 del 03/04/06, l'autorizzazione alla gestione ha la durata di **dieci anni dalla data di sottoscrizione del presente atto**, precisando che la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;
4. di stabilire un termine massimo di sei mesi dalla data del presente provvedimento, l'ultimazione dei lavori per l'adeguamento dell'impianto di trattamento acque;
5. le opere dovranno essere realizzate conformemente al progetto approvato e l'avvenuta ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata alla Provincia stessa congiuntamente a perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato, attestante la corretta esecuzione delle opere e la conformità al progetto approvato;
6. nelle more della realizzazione delle opere di adeguamento per l'impianto di trattamento acque, i rifiuti dovranno essere stoccati in idonei container e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari ad evitarne il dilavamento;
7. di dare atto che sono fatti salvi i diritti di terzi e tutte le eventuali autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, o gli altri atti di assenso denominati, la cui acquisizione è prevista dalla normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché le disposizioni future, in quanto applicabili;
8. di dare atto che in fase di realizzazione e di esercizio, anche le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, devono essere esaminate dalla Provincia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, autorizzazione e/o nulla-osta alla loro realizzazione, informando l'A.R.P.A.;
9. di dare atto che la realizzazione di varianti sostanziali ed in corso d'opera, che comportino modifiche, a seguito delle quali gli impianti di gestione rifiuti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata, devono essere autorizzati, ai sensi dell'art. 208 comma 20 del D. Lgs. 152/06 e s. m. i.;
10. di far presente che l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia di Brescia a cui compete in particolare accertare che il Comune ottemperi alle disposizioni del presente atto nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di legge; per tale attività la Provincia di Brescia, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del d. lgs. n. 152/06 e s.m.i., può avvalersi dell'A.R.P.A.;
11. che qualora il Comune, ricorra allo strumento di gestione dell'isola a Terzi, tale incarico dovrà essere affidato a Imprese e/o Associazioni, iscritte all'Albo Gestori Ambientali;
12. che per ricevere rifiuti da attività diverse da quelle provenienti da utenze domestiche, il Comune dovrà dotarsi (se non già in possesso) di apposito regolamento ai sensi dell'art. 198 comma 2 lett. g) del D. lgs. 152/2006 e s.m.i.;
13. di dare atto che:
 - deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi dell'art. 190 del d. lgs. n. 152 del 03/04/06 e s.m.i. e del d.m. n. 148/98;
 - i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione di cui all'art. 193 del d. lgs. 152 del 03/04/2006 e s.m.i., devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento o recupero (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/98, pubblicata sul Burl serie ordinaria n. 6 del 09/02/98, in quanto applicabili);
 - gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dalla Parte Terza del d. lgs. 152 del 03/04/06 e s.m.i. e dai Regolamenti Regionali n. 3 e 4 del 24/03/2006 in attuazione all'art. 52 comma 1 lett. a) della L.R. 12/12/2003 n. 26 e devono essere autorizzati dall'autorità competente;
 - qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal d.m. 16 febbraio 1982 e s.m.i., la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente, salva l'applicazione delle altre normative in materia;
 - le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili stabiliti dalle normative vigenti;


- 
14. di fissare in € 18.191,92 (diciottomilacentonovantuno/92), l'ammontare totale della garanzia finanziaria per la isola ecologica che il Comune deve prestare a favore della Provincia di Brescia;
 15. di stabilire che la garanzia finanziaria, di cui al punto precedente, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, deve essere prestata secondo le modalità previste dalla d.g.p. n. 50 R.V. del 24/02/2004, e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
 16. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, entro 30 giorni dalla data della suddetta trasmissione del presente atto, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla d. g. p. n. 50 r. v. del 24/02/2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, come previsto dalla d. g. r. n. VII/19461 del 19/11/2004;
 17. di dare atto che gli elaborati progettuali (1 planimetria) destinati ad accompagnare le copie del presente atto vengano contrassegnati dal timbro della Provincia, nonché dalla firma autografa dei funzionari provinciali apposta sul cartiglio, previa verifica della loro identità con quelli citati in premessa;
 18. di dare atto che il presente provvedimento è sottoscritto in duplice originale, uno da comunicarsi al destinatario e l'altro da conservare agli atti provinciali;
 19. di stabilire che il soggetto autorizzato conservi copia del presente provvedimento presso l'impianto unitamente agli elaborati ad esso allegati, al fine dello svolgimento delle attività di vigilanza;
 20. che il presente atto venga comunicato al destinatario a cura dell'ufficio, mediante sua consegna "brevi manu" e acquisizione di ricevuta o mediante trasmissione con raccomandata A.R., previo assolvimento dell'imposta di bollo;
 21. l'invio di copia semplice della presente autorizzazione, all'A.R.P.A. di Brescia nonché per quanto di competenza alla Regione Lombardia;
 22. ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i., avverso il presente provvedimento può essere promosso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della sua piena conoscenza ovvero ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

Brescia,

18/12/2008



Il Direttore
del Settore Ambiente, Attività Esternalizzate, Rifiuti ed Energia
(Dott. Riccardo M. Davini)





Allegato A al Verbale di Credimento
n. 4699 del 1-8 DIC 2008

Ditta richiedente: - Comune di Chiari (BS)

Sede legale: piazza Martiri della Libertà - Chiari (BS)

Località impianto: via Silvio Pellico n. 36- Chiari (BS)

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

Superficie dell'area.

- l'isola ecologica ha una superficie complessiva di mq. 2035;
- superficie destinata all'attività: mq. 1058,85;
- impermeabilizzata scoperta mq. 735,85 di cui:
 - mq. 584 in cemento;
 - mq. 151,85 in asfalto;
- coperta mq 323 riguardanti:
 - l'ufficio e lo spogliatoio di circa mq.17,70;
 - una tettoia in ferro di circa mq. 306;
 - superficie a verde: mq. 976.

La isola ecologica è dotata:

- di tettoia per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi e dei rifiuti che devono essere protetti dagli agenti atmosferici;
- di guardiania con ufficio;
- di due piattaforme rialzate di circa mt. 0,50 con rampe di accesso per agevolare le operazioni di carico e scarico dei rifiuti,
- di aree di stoccaggio a terra di alcune tipologie di rifiuti, delimitate da muri in calcestruzzo.

Riferimenti Catastali ed Urbanistici

Foglio: n. 22 - N.C.T.R. di Chiari - Mapp: n. 31 ;

Destinazione urbanistica: nel P.R.G. Vigente l'area è classificata Zona , "SP3 " aree a verde pubblico;

Disponibilità dell'area: proprietà comunale.

ATTIVITA' SVOLTA PRESSO LA ISOLA ECOLOGICA

Alla isola ecologica sono effettuate operazioni di:

1. messa in riserva (R13) di rifiuti urbani pericolosi, non pericolosi e deposito preliminare (D 15) di rifiuti urbani non pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata.
2. messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D 15), di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani.
3. per lo stoccaggio dei rifiuti con codice C.E.R. 200108 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense), devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - i rifiuti depositati nei contenitori, dovranno essere smaltiti preferibilmente entro le 24 e comunque non oltre le 48 ore dal loro ingresso al centro di raccolta;
 - i cassoni devono essere a tenuta stagna, dotati di efficiente sistema di chiusura e copertura;
 - devono essere mantenute, in ogni momento, le migliori condizioni igienico - sanitarie anche attraverso lavaggi e disinfestazioni periodiche delle strutture fisse e mobili;
 - è vietato realizzare ammassi di rifiuti al di fuori dei contenitori;
 - sono vietate le operazioni di cernita e recupero di materiali.

Al centro di raccolta non possono essere svolte operazioni di travaso, disassemblaggio e cernita di rifiuti se non riferite al solo raggruppamento per frazioni omogenee.

RIFIUTI AUTORIZZATI E MODALITA' DI STOCCAGGIO

CER	DESCRIZIONE	R 13	D 15	MODALITA' DI STOCCAGGIO
080318	Toner per stampanti esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	x		idoneo contenitore sotto tettoia
150101	Imballaggi in carta e cartone	x		press-container / contenitore coperto all'aperto
150102	Imballaggi in plastica	x		container all'aperto
150103	Imballaggi in legno	x		container/cumulo all'aperto
150104	Imballaggi metallici	x		container/cumulo all'aperto
150106	Imballaggi in materiali misti	x		container all'aperto
150107	Imballaggi in vetro	x		container all'aperto
150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose	x		Contenitore sotto tettoia
160103	Pneumatici fuori uso	x		container coperto
160107*	Filtri olio da autovetture	x		Idoneo contenitore con bacino di contenimento sotto tettoia
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione	x		container all'aperto
200101	Carta e cartone	x		press-container / contenitore coperto all'aperto
200102	Vetro	x		container all'aperto
200108	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	x		Idoneo contenitore a tenuta
200110	abbigliamento	x		Contenitore all'aperto
200121*	Tubi fluorescenti ed altri tubi contenenti mercurio			Idoneo contenitore sotto tettoia
200123*	Apparecchiature fuori uso contenenti cloro fluorocarburi	x		Platea sotto tettoia/ container coperto
200125	Oli e grassi commestibili	x		Idoneo contenitore con bacino di contenimento sotto tettoia
200126*	Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125	x		Idoneo contenitore con bacino di contenimento sotto tettoia
200128	Vernici inchiostri adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127*		x	Idoneo contenitore con bacino di contenimento sotto tettoia
200132	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131*		x	Contenitore sotto tettoia
200133*	Batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	x		idoneo contenitore sotto tettoia
200134	Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133	x		idoneo contenitore sotto tettoia
200135*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121 e 200123 contenenti componenti pericolosi	x		Platea sotto tettoia/ container coperto
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alla voce 200135*	x		cumulo sotto tettoia o contenitore coperto all'aperto



200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	x		/ container/cumulo all'aperto
200139	Plastica	x		container/cumulo/biggs/bags all'aperto
200140	Metallo	x		container/cumulo all'aperto.
200201	Rifiuti biodegradabili (verde)	x		contenitore all'aperto
200303	Residui della pulizia stradale	x	x	Container a tenuta all'aperto
200307	Rifiuti ingombranti	x	x	Contenitore all'aperto

TABELLA RIASSUNTIVA			
Quantitativi massimi di rifiuti in stoccaggio			
non pericolosi		pericolosi	
R 13	D 15	R 13	D 15
mc.	mc.	mc.	mc.
410,00	50,00	60,00	0

Prescrizioni e condizioni:

- le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto disposto:
 - dal d.d.g. della Regione Lombardia 7 gennaio 1998 n. 36,
 - dal d. lgs. n. 95 del 25/01/1992 e dal d. lgs. n. 392 del 16/05/1996, per gli oli usati;
 - dal Decreto Legislativo n. 151 del 25/07/05 per i rifiuti R.A.E.E.;
 - in particolare:
- le operazioni di stoccaggio devono essere effettuate senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:
 - senza causare inconvenienti da rumori o odori,
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse tutelati in base alla normativa vigente;
- le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti;
- lo stoccaggio dovrà essere realizzato mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee evitando la miscelazione di diverse categorie di rifiuti pericolosi di cui all'allegato G al d. lgs. 389/1997 ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, se non preventivamente autorizzata;
- i contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnate con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;
- i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti pericolosi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra loro;
- i recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto,
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento,
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
- la capacità del bacino di contenimento del serbatoio fuori terra deve essere pari all'intero volume del serbatoio. Qualora in uno stesso bacino di contenimento, vi siano più serbatoi la capacità del bacino deve essere uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi e comunque non inferiore alla capacità del più grande dei serbatoi;
- i serbatoi contenenti rifiuti liquidi devono essere provvisti di segnalatori di livello ed opportuni dispositivi antitraboccamento e qualora questi ultimi siano costituiti da tubazione, di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e l'ambiente in modo da garantire il rispetto delle leggi in materia;

10. I rifiuti pericolosi devono essere stoccati, separati per tipologie, al coperto, protetti dagli agenti atmosferici, senza pericolo per la salute e la sicurezza degli operatori;
11. i rifiuti denominati R.A.E.E, devono essere stoccati in conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 151 del 25/07/05, separati per tipologie, al coperto, protetti dagli agenti atmosferici e dovranno essere adottate procedure idonee per evitare l'accatastamento senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature;
12. le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possono causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero;
13. lo stoccaggio del CFC e degli HCFC deve avvenire in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 20 settembre 2002, n. 230;
14. i rifiuti messi in riserva devono essere avviati al recupero entro sei mesi dall'accettazione nell'impianto;
15. i rifiuti di carta, cartone e pneumatici devono essere stoccati al coperto;
16. il trasferimento del rifiuto con codice C.E.R. 200303 (residui della pulizia stradale) deve essere effettuato da mezzo a mezzo senza lo scarico a terra e lo stoccaggio dovrà avvenire in container chiuso;
17. prima dello scarico delle acque reflue domestiche e dei piazzali, dovrà essere realizzato un pozzetto di campionamento tipo Unikim;
18. l'area dovrà essere delimitata da idonea recinzione lungo tutto il perimetro;
19. la barriera a verde, costituita da specie vegetali autoctone, a fogliame perenne, atta a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto, dovrà essere oggetto di manutenzione che ne garantisca sempre l'efficacia;
20. considerata la vicinanza del depuratore, la siepe di mascheramento sul lato verso il depuratore, dovrà essere costituita anche da piante ad alto fusto, fitte, atte a minimizzare il trasporto eolico dei batteri;
21. le rampe e le piattaforme di scarico devono essere di ampiezza tale da consentire le operazioni di scarico senza alcun pericolo per gli utenti e dotate di ringhiere protettive;
22. deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
23. le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio;
24. la gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;
25. ogni variazione del nominativo del direttore tecnico, responsabile dell'impianto, deve essere comunicata alla Provincia ed al Comune entro 10 giorni dall'accettazione dell'incarico;
26. piani:
- piano di ripristino e recupero ambientale:
il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. A tal fine prima della chiusura dovrà trasmettere alla Provincia di Brescia, all'ARPA e al Comune competente apposito piano contenente le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale, per l'attuazione del quale la Provincia rilascerà apposito nulla osta;
il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente;
 - piano di emergenza:
prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve, altresì, provvedere all'eventuale revisione del piano d'emergenza e fissare gli adempimenti connessi, in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e d'altri organismi.